



Regione Basilicata
COMUNE DI ROTONDELLA
Provincia di Matera

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIVALENTE
- LABORATORIO DI COMUNITA' -
EX CARCERE DEL COMUNE DI ROTONDELLA
PO FERS BASILICATA 2014-2020 - ASSE VII "INCLUSIONE SOCIALE"
AZIONE 9A.9.3.5

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI ROTONDELLA (MT)

A_09

DATA: maggio 2019

ELABORATO

SCHEMA DI CONTRATTO

PROGETTISTA INCARICATO:

Ing. Flavio PUGLIESE



Studio Tecnico Ing. Flavio Pugliese
Via Longarone, n.20 - Policoro (MT)
cell: 338.9875650 mail:ingflaviopugliese@gmail.com

Repubblica Italiana

Repertorio N. __ / ____

CITTA' DI ROTONDELLA

Provincia di Matera

CONTRATTO di APPALTO "LAVORI di REALIZZAZIONE di UN CENTRO SOCIALE POLIVALENTE e LABORATORIO di COMUNITÀ EX CARCERE del COMUNE DI ROTONDELLA (MT)"-----

L'anno duemila _____, addì _____, del mese di _____, presso la sede comunale di Rotondella (MT), innanzi a me, _____ -Segretario comunale- autorizzato a rogare contratti in forma pubblica amministrativa nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs.18.8.2000 n.267, sono comparsi i signori:-----

1) _____, nato il _____ a _____, Responsabile p.o. dell'Area Tecnica, il quale dichiara di agire ed intervenire in quest'atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che legalmente rappresenta nella precitata qualità, ai sensi art. 107 del precitato D. Lgs. n. 267/2000 (Codice fiscale: 81001250778), d'ora in avanti denominato "Ente appaltante"-----

2) _____, nato il _____ a _____ e residente in _____ alla via _____ n.____, codice fiscale _____ nella sua qualità di _____ dell'Impresa _____ con sede in _____ (____) alla via _____ n.____, codice fiscale e partita iva _____, d'ora in avanti denominato "appaltatore"-----

I predetti componenti, della cui identità personale, io Segretario comunale sono certo, di comune accordo e con il mio consenso, dichiarano di rinunciare all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto:-----

----- P R E M E S S O -----
che con deliberazione di G.C. n.27 del 27/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata

approvato il programma triennale 2018/2020 e l'elenco annuale con la previsione
 dell'intervento rinominato "Centro Sociale Polivalente - Laboratorio di Comunità";-----
 -che con deliberazione di G.C. n. 56 del 13/08/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata
 deliberata la presa d'atto ed approvazione dell'accordo di programma sottoscritto tra la
 Regione Basilicata, il capofila dell'ambito Socio Territoriale Metapontino Collina Materana
 ed i comuni beneficiari;-----
 -che con determinazione ____ n. ____ del ____ sono state stabilite le procedure di gara
 per l'appalto dei lavori predetti, mediante procedura aperta ed è stata si approvava la bozza
 del bando e del disciplinare di gara;-----
 -che con determinazione ____ n. ____ del ____ a seguito di procedura aperta , si è
 proceduto ad aggiudicare definitivamente i LAVORI di REALIZZAZIONE di UN CENTRO
 SOCIALE POLIVALENTE e LABORATORIO di COMUNITÀ EX CARCERE del
 COMUNE DI ROTONDELLA (MT)" all'impresa _____, con sede
 _____ per l'importo di €. _____, comprensivo di €. 1.500,00 per oneri di
 sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA, al netto del ribasso del _____ % offerto in gara;-----

 -che è stato sottoscritto il verbale con il quale è stata dichiarata la permanenza delle condizioni
 che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;-----
 -che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot.n. INAIL _____
 con validità fino al _____ positivo, ai sensi di legge;-----
 -che è stata effettuata comunicazione ai partecipanti non vincitori sull'esito della gara con nota
 prot.n. _____, ai sensi dell'art.76 del D.lgs. n.50/2016 e non sono pervenuti ricorsi
 avverso l'aggiudicazione;-----
 - che è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca
 volontà di obbligarsi;-----

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:-----

Art. 1 - Valore della premessa - La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. -----

Art. 2 - Oggetto e importo contratto - Il Comune di Rotondella (MT), qui rappresentato come in premessa, affida in appalto all'impresa _____, con sede in _____ (), come sopra rappresentata, che accetta, l'esecuzione dei

“LAVORI di REALIZZAZIONE di UN CENTRO SOCIALE POLIVALENTE e LABORATORIO di COMUNITÀ EX CARCERE del COMUNE DI ROTONDELLA (MT)”.

a seguito di procedura aperta CUPa corpo,a perfetta regola d'arte, per un ribasso pari al ____ % sull'elenco prezzi e quindi per l'importo netto di €.

comprendivo di €1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA. L'importo di contratto viene dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore, per quanto concerne diminuzioni, aggiunte o modificazioni che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.-----

Art. 3 - Deposito cauzionale - Le parti prendono atto che l'appaltatore, in ossequio all'art. 103 del D. lgs. n.50/2016, ha prestato un deposito cauzionale mediante polizza fidejussoria rilasciata il _____ con n. _____ da _____.

dell'importo di €., La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno. L'Ente appaltante potrà valersi di detta cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore, o per provvedere al pagamento di quanto

dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Ente appaltante potrà richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettuerà sui ratei di prezzo da corrispondersi all'appaltatore. Detta cauzione cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'appaltatore si impegna, inoltre, ai sensi dell'articolo 103-comma 7- D.Lgs. 50/2016, a produrre una polizza assicurativa conforme allo schema tipo approvato con D.M. del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, come quantificate in capitolato d'appalto. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi: danni a cose dovuti a vibrazioni; danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; danni a cavi e condutture sotterranee. Le garanzie di cui al presente articolo, prestare dall'appaltatore copriranno senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese

subappaltatrici e subfornitrici. -----

Art. 4 - Consegna lavori - La consegna dei lavori nelle forme di legge, dovrà avvenire entro novanta giorni dalla stipula del presente contratto. Con la consegna, l'appaltatore deve provvedere ad effettuare i tracciamenti, la collocazione dei picchetti, sagome, capisaldi, ovunque la direzione lavori lo ritenga necessario e a mettere a disposizione della direzione lavori il personale ritenuto necessario per l'esecuzione delle opere di cui al precedente comma, secondo i disegni relativi. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, essa verrà fatta perentoriamente entro giorni dieci, trascorsi i quali inutilmente l'Ente appaltante incamererà la cauzione definitiva e rescinderà il contratto senza ulteriore preavviso. Dell'avvenuta consegna dovrà redigersi un processo verbale in carta legale. Eventuali riserve da parte dell'appaltatore devono essere esplicitate all'atto della firma del verbale. La mancata firma dello stesso sarà considerata come rifiuto ad effettuare la consegna dei lavori, con la conseguente applicazione delle sanzioni per essa previste.-----

Art. 5 - Tempo utile per ultimazione lavori - I lavori di cui al presente contratto devono essere ultimati entro **giorni 60 (sessanta)**, decorrenti dalla data del verbale di consegna. In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere, per l'approvvigionamento di tutti i materiali, per ottenere dalle competenti autorità le eventuali concessioni, licenze, permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori. Per ogni giorno di ritardo sarà comminata la pena pecuniaria stabilita dal capitolato speciale d'appalto. Potranno essere concesse, su richiesta dell'appaltatore e per cause ad esso non imputabili, proroghe sul termine dei lavori ai sensi di legge, previa determinazione del R.U.P., sentita la Direzione lavori.-----

Art. 6 - Subappalto e cessione contrattuale - L'appaltatore non potrà cedere i lavori senza la preventiva autorizzazione dell'Ente appaltante. Per quanto attiene al subappalto potrà essere concesso nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Non sono

considerati subappalti le commesse date dall'appaltatore ad altre imprese per la fornitura di materiale e per la fornitura, anche in opera, di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguano a mezzo di ditte specializzate. Le parti prendono atto che l'appaltatore ha dichiarato, nell'offerta, di volersi avvalere della facoltà di subappaltare le opere concernenti lavorazioni della categoria OG1. Il subappalto per tale categoria di opere potrà essere concesso, previa presentazione di apposita documentata richiesta a norma del citato art. 105 del D. lgs. n. 50/2016. Almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle lavorazioni in subappalto l'appaltatore dovrà trasmettere copia del contratto di subappalto, unitamente alla relativa documentazione. E' considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente superiori al 50% dell'importo dei lavori da affidare. L'appaltatore è obbligato a comunicare all'Ente appaltante per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il

direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del POS. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'Ente appaltante acquisisce il DURC. ---

Art. 7 - Applicazione norme C.C.N.L. - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. L'Ente appaltante disporrà il pagamento, a valere sulle ritenute suddette, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione del conto finale, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Ente appaltante committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del responsabile del procedimento. L'appaltatore è obbligato a richiedere all'ufficio del lavoro territorialmente

competente l'avviamento di almeno il 50% dei lavoratori iscritti residenti in questo Comune .

L'appaltatore è impegnato alla piena osservanza delle disposizioni contenute nel D.M. economia 25.2.2008, n. 74, recante Regolamento concernente l'Art. 35, commi da 28 a 34 del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4.8.2006, n. 248 e succ. mod.-

Art. 8 - Obblighi ed oneri assicurativi e antinfortunistici - Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, che ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con l'Ente stesso. È escluso ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune, anche da parte di terzi che dovessero vantare richieste di risarcimento per danni causati dall'appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'appaltatore ha l'obbligo di ottemperare ai requisiti di sicurezza che devono essere posseduti dalle macchine operatrici utilizzate per la realizzazione dei lavori nonché alle prescrizioni minime in materia di segnaletica di sicurezza.-----

Art. 9 - Obblighi assunzioni obbligatorie - L'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.-----

Art. 10 - Liquidazione rate acconto - modalità - I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 34 e seguenti, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,5%, raggiungano un importo non inferiore a **€. 50.000,00**. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, qualità ed importo dei lavori eseguiti non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni, l'Ente appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. Il ritardo dei pagamenti oltre il termine consentito per l'espletamento delle pratiche amministrative connesse, implica il diritto per l'appaltatore di

richiedere la corresponsione degli interessi di mora e non anche il risarcimento danni.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto ed a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve. In ogni caso i pagamenti all'appaltatore saranno effettuati nel rispetto del D.M.economia e finanze 18.1.2008, n. 40 , recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.-----

Art. 11 - Pagamenti in acconto - Il pagamento degli acconti non è definitivo e non importa accettazione dei lavori eseguiti. Resta sempre salvo, per l'Ente appaltante, il diritto di procedere, in corso d'opera, alla verifica dei lavori e, in caso di difetti, la potestà di ordinarne la demolizione ed il rifacimento nonchè il diritto di controllare, ad ultimazione avvenuta, la conformità dell'opera alle pattuizioni contrattuali ed alle regole d'arte e quindi il diritto di rifiutarla ove non conforme ai requisiti richiesti. Il pagamento degli acconti non pregiudica la facoltà di verificare, in ogni momento e prima del collaudo, l'entità effettiva del credito finale dell'appaltatore. -----

Art. 12 - Liquidazione rata saldo - Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2. comma, del Codice civile.-----

Art. 13 - Destinatario pagamenti - I pagamenti relativi all'esecuzione del presente contratto saranno effettuati a nome del legale rappresentante dell'impresa, legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente atto, il quale con quietanza del mandato esonera questo Ente da qualsiasi responsabilità. Detti pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere comunale.-----

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13.8.2010 N.136 e successive modificazioni, l'appaltatore dovrà

utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente commessa. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L'appaltatore comunicherà alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'impresa, pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto assume anche gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e successive modificazioni. Qualora le transazioni non siano state eseguite dall'appaltatore avvalendosi di banche o della società Poste italiane Spa, l'ente appaltante attiverà la risoluzione contrattuale. -----

Art. 15 - Divieto di cessione - Sul prezzo del presente contratto non potranno effettuarsi da parte dell'appaltatore cessioni, procure né, sino a quando i lavori sono in corso, potrà avere effetto alcun sequestro, senza la preventiva adesione dell'Ente appaltante. Potranno essere assentite le cessioni di credito e le procure, previo accertamento antimafia nei confronti del cessionario o procuratore se in possesso della qualifica di imprenditore nonché le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e affitto di azienda nei termini di legge. I cessionari nel caso di cessioni di credito sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare il pagamento all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati il cessionario deve utilizzare un conto corrente dedicato. -----

Art. 16 - Luogo del pagamento - Ai sensi dell'art. 1182 del Codice civile il corrispettivo dell'appalto sarà adempiuto al domicilio del Comune e quindi presso il suo Tesoriere -----

Art. 17 - Custodia - L'appaltatore, acquistando con la consegna dei lavori la piena disponibilità e ampia potestà di fatto sulle cose consegnategli dal committente ai fini

dell'esecuzione dell'opera assume la qualifica di custode in luogo dell'Ente appaltante, con la conseguenza che per i danni cagionati a tali cose si assume la presunzione di responsabilità ex art. 2051 del C. C. a suo carico. L'eventuale custodia del cantiere deve essere affidata a persona provvista della qualifica di guardia giurata a pena di risoluzione del contratto. -----

Art. 18 - Difformità e vizi opera - Qualora l'opera realizzata in attuazione del presente contratto presenti vizi o difformità il committente si obbliga alla loro eliminazione, poiché, ai sensi dell'art. 1655 del Codice civile, la gestione a proprio rischio implica che l'appaltatore sia responsabile, nei confronti dell'Ente appaltante, di tutti gli eventuali difetti, ancorchè determinati dall'opera degli ausiliari dell'appaltatore. Nell'ipotesi di difetti dell'opera, il committente può esercitare in via principale l'azione di risoluzione e, in via subordinata, nel caso che difformità e vizi non siano riconosciuti di tale entità da rendere l'opera inadatta alla sua destinazione, l'azione di eliminazione delle difformità o dei vizi ovvero quella della riduzione del prezzo. -----

Art. 19 - Elezione domicilio - L'appaltatore elegge domicilio nel luogo ove ha sede la direzione dei lavori appaltati e pertanto qualsiasi comunicazione relativa allo stesso sarà legalmente effettuata in tale luogo. -----

Art. 20 - Revisione prezzi - Per quanto attiene la revisione prezzi, si richiama l'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.-----

Art. 21 - Esecuzione dei lavori - L'appalto viene accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto approvato con deliberazione di G.C. n. del .../.../..., costituito dai sotto indicati elaborati: computo metrico, elenco prezzi, relazione generale, relazione tecniche specialistiche, piante, prospetti, sezioni, piante impianti, pianta arredamenti, schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, piano di sicurezza, cronoprogramma, stima dei costi della sicurezza, stima incidenza manodopera, relazione geologica, quadro economico,

dichiarazione ai fini sismici e viene sottoscritto dalle parti, pur se non materialmente allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il materiale utilizzato dovrà essere preventivamente accettato dalla direzione lavori, con dichiarazione scritta, non ritenendosi equipollente qualsiasi altra dichiarazione. L'appaltatore, inoltre, è soggetto all'esatta osservanza delle norme di cui al capitolato generale d'appalto, del presente contratto e di tutte le disposizioni legislative previgenti e non abrogate e non in contrasto con il D. lgs. n. 50/2016. -----

Art. 22 - Estinzione contratto - Il presente contratto può estinguersi per adempimento degli obblighi contrattuali e con il pagamento dell'importo dovuto, per mutuo consenso, per impossibilità sopravvenuta della prestazione, per inadempimento. Nel caso di estinzione per inadempimento l'Ente appaltante procederà alla rescissione in danno del contratto ed all'incameramento della cauzione con le modalità previste per legge-----

Art.23-Recesso Ente appaltante - L'Ente appaltante si riserva,in qualsiasi momento,di recedere unilateralmente dal contratto,con le modalità previste dall'art.109 del D.lgs. n.50/2016,-----

Art. 24 - Risoluzione - Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni legislative, la risoluzione avrà luogo nei casi e con le modalità previste dall'art.108 del D.Lgs. n.50/2016.-

Art. 25 - Provvedimenti ed obblighi per risoluzione contratto - Il R.U.P., nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. In sede di liquidazione dello stato finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente, in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l'opera. L'appaltatore si obbliga, invece, a provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti,allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine

assegnato dall'Ente appaltante. Qualora l'appaltatore non adempia a quanto previsto nel comma precedente l'ente appaltante procederà d'ufficio addebitandogli i relativi oneri e spese.

Art. 26 - Controversie - In caso di controversie si procederà ai sensi degli articoli 205, 207 e 208 del D.Ls. n.50/2016.-----

Art.27 - Risoluzione in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto - In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. n.50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.LGS n. 159/2011 si procederà ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n.50/2016.---

Art. 28 - Trattamento dati personali - L'Ente appaltante informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. -----

Art. 29 - Piano di sicurezza - Le parti hanno preso conoscenza del Piano operativo di sicurezza redatto dall'appaltatore anche se non materialmente allegato al presente atto, dandosi atto che le gravi o ripetute violazioni del Piano citato da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora, potranno costituire causa di risoluzione del contratto. -----

Art. 30 - Spese contrattuali - Le spese occorrenti per questo contratto, per la sua registrazione e tutte le altre ad esso inerenti e conseguenti nonchè tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione - sono a carico dell'appaltatore.-----

Art. 31 - Registrazione - Ai sensi dell'art. 3 – comma 1 - del D.P.R. n. 633/1972 si chiede la registrazione a tassa fissa, essendo il presente atto soggetto ad IVA. -----

Art. 32 - Norme di Rinvio - Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti dichiarano di richiamare le norme del Codice Civile e del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.-----

Su richiesta delle parti, io Segretario comunale ho redatto quest'atto con modalità elettronica, di cui ho dato lettura alle parti, le quali, trovatolo conforme alla loro volontà, lo hanno confermato ed approvato in ciascuna sua clausola, nessuna esclusa e con me lo sottoscrivono. Quest'atto consta di n.14 facciate e di quanto della presente fin qui scritto, su carta resa legale, oltre le firme.-----

IL RESPONSABILE p.o. DELL'AREA TECNICA

L' APPALTATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE